



30 MAR. 2016
Torino,/... .. / 20

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO

Al Comune di Torino
Divisione Patrimonio
A mano



Prot. n. 4797

cl. 34.07.08/272.65

All. decreto

Risposta al foglio del N°

Oggetto : **TORINO – Casa del Custode dell'ex compendio immobiliare SMAT
Str. Del Nobile n. 14
C.F. Fg. 143 part. 288 subb. 1,2 e C.T. Fg.1330 part. 145**
Notifica autorizzazione all'alienazione D.C.R. n. 82 del 23/03/2016

In esito alla nota presentata dal Comune di Torino con prot.12833 del 27/05/2015 e su richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. 1534 del 23/03/2016 con la presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

Distinti Saluti .

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE DEL PIEMONTE

OGGETTO: TORINO (TO) – Casa del Custode dell'ex compendio immobiliare SMAT – Str. del Nobile, 14.

C.F.: Fg. 143, part. 288, subb. 1, 2 e C.T. Fg. 1330, part. 145

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE PER IL PIEMONTE

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.*, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i. ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del 9 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 21/4/2015, fg. 1618, è stato attribuito al dott. Benedetto Luigi COMPAGNONI l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 15/02/2016 si è proceduto alla revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per il Piemonte al dott. Benedetto Luigi Compagnoni;

CONSIDERATO che con nota della Direzione Generale Bilancio del MIBACT prot. n. 1713 del 17/02/2016 l'arch. Luigi Imparato è stato nominato sostituto supplente per le attività di tutela e valorizzazione nel territorio regionale, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'art. 39 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171;

RILEVATO che l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014 individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Torino, prot. 12833 del 27/05/2015 registrata a protocollo con n. 1438 del 04/06/2016, per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

VISTA l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino, trasmessa con parere favorevole all'alienazione al Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. n. 12833 del 10/11/2015, registrata al protocollo del Segretariato regionale del Mibact per il Piemonte al n. 2457 del 23/11/2015;

VISTO il verbale n. 06 in data 16/03/2016 della Commissione Regionale del Patrimonio Culturale, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D. Lgs 42/2004 con DDR n. 28 del 05/02/2015;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

AUTORIZZA

ad alienare il fabbricato in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della *Legge 6 luglio 2002, n 137*, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del fabbricato mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero; i relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente per territorio, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi della consistenza architettonica e di quant'altro necessario alla salvaguardia dell'immobile stesso, attualmente non individuabile e da verificare in fase di esame di progetto;
- l'edificio potrà essere destinato ad uso residenziale, uffici o terziario e non potrà peraltro essere sottoposto ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene, previo accordo con la proprietà;
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari.

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso al Ministero dei beni e della Attività Culturali e del Turismo per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 - "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 23 MAR. 2016



IL PRESIDENTE

arch. Luigi Imperato